

FAQ
DOMANDE DI PROSECUZIONE
PER IL TRIENNIO 01.07.2023 – 30.06.2026

PROGETTI SAI in scadenza il 30.06.2023

ADEMPIMENTI

Nel caso di associazione tra Comuni è obbligatorio allegare alla domanda di prosecuzione un atto che la attesti?

Se l'ente titolare è un'associazione di due o più Comuni, l'atto che la attesti è obbligatorio.

Se, invece, il titolare di progetto è un Comune o un ente locale in forma associata o consortile (per es. Unione di Comuni, Comunità montana, Consorzio intercomunale, ecc.) non è necessario produrre alcun atto associativo.

Infine, se un Comune aderisce a un progetto SAI prevedendo sul suo territorio la presenza di una o più strutture di accoglienza, tale adesione non si configura come associazione, ma è una forma di partenariato. Nella domanda di prosecuzione non è necessario allegare nulla in merito, mentre successivamente – in sede di procedura di attivazione o novazione delle strutture – sarà necessario corredare la documentazione con una lettera di adesione ovvero con altro documento attestante la partecipazione del Comune al progetto SAI dell'altro ente locale.

Con quale tempistica deve essere emanato il bando per l'individuazione dell'ente attuatore per i progetti della triennalità 01.07.2023 - 30.06.2026?

L'ente locale ammesso al finanziamento per il triennio 01.07.2023- 30.06.2026 sarà tenuto a dare continuità dei servizi di accoglienza SAI a partire dal 1° luglio 2023, senza interruzione. Tutti gli adempimenti relativi alle procedure di affidamento dei servizi dovranno tenere conto di tale previsione. Inoltre si richiama l'attenzione sull'art. 10 delle Linee Guida allegate al DM 18.11.2019 il quale al comma prevede che *“l'ente locale che intende avvalersi di uno o più enti attuatori comunica alla Direzione centrale, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di ammissione al finanziamento, l'avvio della procedura ad evidenza pubblica”*. Si invita, infine, a consultare le FAQ in materia presenti sul sito della Rete SAI alla pagina <https://www.retesai.it/faq/>

Per dare continuità al progetto può bastare una lettera autorizzativa a firma del Sindaco?

No, è necessaria una delibera di giunta che approvi la prosecuzione dei progetti. Si ricorda, inoltre, che nella domanda di prosecuzione viene richiesto di indicare gli estremi della delibera, con la quale si determina la stessa prosecuzione.

STRUTTURE E POSTI

Considerato che l'attuazione del progetto sarà affidata a soggetti esterni con apposita gara d'appalto, la disponibilità di alcuni appartamenti e posti saranno richiesti da capitolato a tali soggetti e pertanto alla data odierna non è possibile prevedere le ubicazioni di tali strutture. Come si deve procedere?

Nella domanda di prosecuzione non si devono riportare i dati relativi alle strutture che saranno utilizzate nel triennio, ma delle strutture attive al momento della presentazione della stessa domanda.

Nel caricare la domanda di prosecuzione bisogna tenere conto anche dei posti dell'ampliamento per l'accoglienza ordinaria finanziati con DM del 9 giugno 2022 e con i DM precedenti?

Sì, la domanda di prosecuzione può essere presentata fino a un numero di posti ricomprendente quelli finanziati con i decreti destinati all'ampliamento di recente pubblicazione (DM 40783 del 21 dicembre 2021, DM 1415 del 19 gennaio 2022, DM 8910 del 17 marzo 2022 e DM 18215 del 9 giugno 2022).

Si ricorda, inoltre, quanto disposto dall'art 8 della ordinanza di Protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022, che deroga all'art 8 comma 4 delle Linee guida allegate al DM 18 novembre 2019.

Gli unici posti di ampliamento finanziati che restano esclusi dal conteggio dei posti per la prosecuzione, sono quelli disposti con il DM 30.147 del 23 agosto e in scadenza al 31/12/22.

Nella domanda di prosecuzione si devono indicare anche le strutture che si stanno attivando a seguito degli ultimi ampliamenti riconosciuti?

Nel caso in cui al momento della domanda di prosecuzione siano in corso procedure di avvio o di novazione strutture, sarà necessario indicare nella sezione strutture della medesima domanda che la struttura in oggetto ha la procedura di avvio/novazione pendente.

È possibile presentare la domanda di prosecuzione per un numero di posti inferiore ai posti precedentemente finanziati?

Sì, è possibile presentare domanda per un numero inferiore di posti rispetto a quelli originariamente finanziati. Si invita, tuttavia, a prestare attenzione nel caso i progetti SAI abbiano attualmente meno di 10 posti, sulla base del finanziamento iniziale (per la tipologia di accoglienza per MSNA e DM/DS) riconosciuto ai sensi del vecchio DM 10.08.2016. In tali casi, scendere ulteriormente per numero di posti, riducendoli pertanto a poche unità, potrebbe indurre la Commissione di valutazione ministeriale a considerare il progetto SAI anti-economico.

PROGETTI PER MSNA CON FINANZIAMENTO FAMI

I progetti per MSNA attivati con fondi FAMI devono presentare domanda di prosecuzione?

No. Questi progetti devono seguire procedure *ad hoc*, così come comunicate via PEC con le indicazioni della Direzione centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo del Ministero dell'Interno e dall'Autorità Responsabile del FAMI.

PIANO FINANZIARIO PREVENTIVO

In considerazione dell'aumento dell'inflazione, è possibile aumentare il contributo richiesto?

Si rammenta che l'ente locale allega alla domanda di prosecuzione un nuovo piano finanziario preventivo.

Nel piano finanziario 01.07.2023 - 30.06.2026 potranno essere considerate per l'interotriennio le somme degli ampliamenti attivati?

Sì, il piano finanziario preventivo dovrà tenere conto anche del finanziamento dei posti riconosciuti in ampliamento, con la sola esclusione dei posti di ampliamento finanziati con il DM 30.147 del 23 agosto e in scadenza al 31/12/22, i quali non saranno conteggiati sulla piattaforma FNAsilo.

Nel piano finanziario preventivo alla voce G1, retta omnicomprensiva dei servizi di accoglienza minori, è obbligatorio inserire la retta corrispondente al costo giornaliero pro capite risultante dall'ammontare complessivo del budget diviso 365 giorni diviso il numero dei minori previsti?

Nella micro voce G1 sono allocati i costi relativi alle rette omnicomprensive per l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati, a copertura della totalità dei beni e servizi indicati nel disciplinare di gara (vitto, alloggio, personale e servizi vari, etc) che l'ente locale eroga a strutture autorizzate e/o accreditate, come previsto dalla normativa regionale o nazionale vigente, comprese le strutture di semiautonomia per i neomaggiorenni.

Qualora l'ente titolare intendesse attivare servizi, non direttamente ricompresi all'interno della retta omnicomprensiva, ma previsti nelle Linee guida allegate al decreto ministeriale 18.11.2019, potrà imputare gli stessi nelle rispettive voci di costo indicate nel format del piano finanziario. Dette spese saranno rendicontate a costi reali.

Avendo la possibilità di rinnovare il contratto di appalto per il prossimo triennio all'attuale ente gestore, se il medesimo è esente IVA è possibile nel nuovo piano finanziario distribuire l'IVA "risparmiata" su altre voci di spesa per il triennio 2023-2025?

In merito al quesito posto, si richiama quanto già indicato sul sito del Servizio Centrale al seguente link [6dm18-19.Faq-Utilizzo-economie-1.pdf \(retesai.it\)](https://www.retesai.it/6dm18-19.Faq-Utilizzo-economie-1.pdf).

VARIE

Se un progetto ordinari comprende i Comuni appartenenti ai due differenti distretti socio-sanitari, è possibile sdoppiare in due il progetto originario?

No, non è possibile. Lo sdoppiamento di un progetto comporterebbe la generazione di un nuovo progetto, la cui ammissione al finanziamento può passare esclusivamente attraverso la presentazione di una nuova domanda ai sensi dell'art. 7 delle Linee Guida allegate al DM 18.11.2019.

È possibile utilizzare la PEC condivisa tra Ente Locale ed Ente Gestore?

La domanda di prosecuzione, così come ogni altra domanda di finanziamento ai sensi del DM 18.11.2019 e delle Linee Guida a esso allegate, è presentata esclusivamente da un ente locale. Pertanto, ogni riferimento di contatto, inclusa la PEC, deve essere con un account dello stesso ente locale e di suo esclusivo utilizzo.

Il supporto al RUP è ancora previsto?

Sì, nulla varia rispetto a quanto già previsto.